SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 136

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 27 ottobre al 4 novembre 1999)

INDICE

ALBERTINI, MANZI: sulla disciplina fiscale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (4-14352) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) *Pag.* 9635

AVOGADRO: sulla revoca della concessione demaniale marittima nel porto di Alassio al circolo nautico «Al mare» (4-14555) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*) 9639

sulla revoca della concessione demaniale marittima nel porto di Alassio al circolo nautico «Al mare» (4-14642) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*) 9639

BATTAFARANO ed altri: sull'ampliamento dell'organico dell'INAIL (4-13818) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 9641

BUCCIERO: sulle sentenze penali annullate o rettificate dalla Corte di cassazione (4-13937) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) 9642

CADDEO: sulla vicenda del signor Marcello Sarritzu (4-09450) (risp. SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 9642

CAMO: sul patto territoriale dell'Alto Tirreno cosentino (4-13496) (risp. AMATO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*) 9644

CARELLA: sulla realizzazione di una discarica per rifiuti nel comune di Chieuti (Foggia) (4-13335) (risp. CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*) *Pag.* 9645

CORTELLONI: sull'attuazione della variante Mirandola-Medolla sulla strada statale n. 12 Abetone-Brennero (4-12207) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 9646

CURTO: sui tassi di interesse bancari nel Meridione (4-13799) (risp. AMATO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*) 9648

DE SANTIS: sulla perquisizione effettuata presso la sede della «Gazzetta di Caserta» (4-14513) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) 9649

DOLAZZA: sulla distruzione di decine di migliaia di modelli 730 già stampati (4-14990) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*) 9650

FLORINO: sui lavori per il raddoppio dei binari sulla tratta ferroviaria Lucrino-Torregaveta (4-09624) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*) 9651

LAURO: sulla situazione pensionistica del signor Anacleto Marella (4-14334) (risp. AMATO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*) 9653

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

MILIO: sullo svolgimento delle udienze al tribunale di Palermo (4-08197) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) *Pag.* 9655

PACE ed altri: sui problemi occupazionali del gruppo ENI (4-14596) (risp. AMATO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*) 9656

PEDRIZZI, BONATESTA: sulla tutela della maternità (4-13134) (risp. TURCO, *ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale*) 9658

RUSSO SPENA: sulla Società per il risanamento di Napoli (4-15154) (risp. AMATO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*) 9661

SERENA, MANFROI: sull'apertura di moschee in Italia (4-14610) (risp. MARTELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 9663

sulle condizioni di detenzione di Antonio Barison (4-14611) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) *Pag.* 9664

SERVELLO: sull'avvio a selezione del signor Carmelo Leto presso la sezione circoscrizionale del lavoro di Magenta (4-14829) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 9664

SPECCHIA ed altri: sull'eliminazione dei passaggi a livello in Puglia (4-14311) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*) 9666

TOMASSINI, PELLICINI: sulla soppressione della pretura di Luino (4-13386) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) 9668

VERALDI: sulla risoluzione adottata il 25 febbraio 1999 dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Catanzaro (4-14490) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) 9669

ALBERTINI, MANZI. – *Al Ministro delle finanze e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che il decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, recante disposizioni in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ha inteso riformare la disciplina fiscale del cosiddetto terzo settore, prevedendo un regime fiscale agevolativo, anche al fine di favorirne il rilancio e la crescita;

che il decreto in oggetto ha introdotto significative innovazioni, in particolare all'articolo 5, che stabilisce che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata verso pagamento di corrispettivi, se effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, non ha natura commerciale;

che in una recente sentenza della Corte di cassazione, la n. 3587 del 1998, viene stabilito che la predetta attività di somministrazione di cibi e bevande all'interno dei circoli e delle associazioni *non profit* sia di natura commerciale, e dunque deve essere sottoposta a tassazione;

che tale sentenza, senza entrare nel merito della decisione della Suprema Corte, contrasta apertamente con l'indirizzo assunto di recente dal Parlamento e dal Governo, determinando una situazione di oggettiva confusione normativa;

che da tale situazione risulta fortemente penalizzata l'attività delle suindicate associazioni non lucrative di utilità sociale,

si chiede di conoscere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per fare chiarezza sulla attuale situazione e per impedire che la sopravvivenza stessa delle migliaia di circoli ricreativi e culturali presenti in Italia sia messa in pericolo, con gravi ripercussioni sul piano economico e sociale.

(4-14352)

(3 marzo 1999)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde gli onorevoli interroganti, in relazione ad una recente sentenza della Corte di cassazione (probabilmente la sentenza n. 310 della III sezione penale. risultando altrimenti incomprensibile il riferimento alla sentenza n. 3587, citata nel testo dell'atto di sindacato ispettivo, che si riferisce a tutt'altro argomento) che ha stabilito la natura commerciale dell'attività di somministrazione di cibi e bevande effettuata nell'ambito delle associazioni di promozione sociale, rilevano che tale pronuncia contrasterebbe con lo spirito del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (concernente il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle or-

ganizzazioni non lucrative di utilità sociale); pertanto chiedono di fare chiarezza sull'applicazione delle norme relative al trattamento tributario degli enti di tipo associativo.

Al riguardo, il Dipartimento delle entrate ha preliminarmente osservato che il citato decreto legislativo n. 460 del 1997 ha apportato alcune modificazioni all'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), concernente il trattamento tributario dell'attività svolta dagli enti di tipo associativo.

In particolare, è stato sostituito il comma 3 del citato articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi e sono stati aggiunti ulteriori commi, per cui il nuovo testo. vigente dal 1º gennaio 1998, per la parte che interessa, dispone che, per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonchè le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *e)*, della legge 25 agosto 1991, n. 287 (concernente aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali. anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti dei predetti soggetti (indicati nel comma 3 dell'articolo 111 in argomento).

Dal testo di legge si evince, quindi, chiaramente che per la somministrazione di alimenti e bevande la non commercialità è sancita solo a favore delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, della citata legge n. 287 del 1991, e sempreché ricorrano le seguenti condizioni:

a) l'attività deve essere effettuata da bar ed esercizi similari presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale;

b) l'attività deve essere svolta nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti anche di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno

parte di un'unica organizzazione locale o nazionale e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

c) deve trattarsi di attività strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Riguardo alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata da bar o servizi similari interni all'associazione il predetto Dipartimento ha precisato che l'espressa previsione di non commercialità (a decorrere dal 1º gennaio 1998) nei confronti esclusivamente delle associazioni di promozione sociale conferma, per tutti gli altri enti di tipo associativo, l'orientamento ministeriale (espresso nella risoluzione n. 217/E del 17 luglio 1995) che ha riconosciuto il carattere commerciale dell'attività di somministrazione di alimenti o bevande nei bar interni ai circoli ricreativi, anche se svolti nei confronti dei propri associati.

Inoltre l'articolo 5 del decreto legislativo n. 460 del 1997, al comma 2, ha apportato modifiche, altresì, all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 relativo all'esercizio di imprese ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Le modifiche apportate sono intese a coordinare le disposizioni in materia di IVA relative agli enti di tipo associativo con le novità introdotte per le imposte sui redditi, allo scopo di escludere dal campo di applicazione dell'lVA le stesse attività non soggette ad imposizione ai fini delle imposte sui redditi.

In particolare, per quanto riguarda l'argomento in esame, il predetto articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 è stato integrato con l'aggiunta di un nuovo comma (comma 6) che riproduce, per il campo di applicazione dell'IVA, il comma 4-*bis* dell'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi relativamente alla previsione di non commercialità della somministrazione di alimenti e bevande effettuata nell'ambito delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, della suindicata legge 25 agosto 1991, n 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno.

Ha evidenziato infine il medesimo Dipartimento che le agevolazioni previste, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'IVA, possono essere fruite soltanto se le associazioni di promozione sociale menzionate, destinatarie degli anzidetti regimi:

a) abbiano redatto l'atto costitutivo o lo statuto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata;

b) l'atto costitutivo o lo statuto siano conformi a specifiche clausole indicate nel comma 4-*quinquies* dell'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi e nel comma 7 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dirette a garantire la non lucratività dell'associazione e ad evitare fenomeni elusivi.

Le clausole che devono risultare dagli atti costitutivi o statuti ai fini dell'applicabilità del regime di favore sono le seguenti:

a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente; in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statuarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2352, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni dei bilanci o rendiconti. È ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1º gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e semprechè le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Ciò posto, il Dipartimento delle entrate ha chiarito che la Cassazione, con la sentenza n. 310 del 1998, si è pronunciata relativamente a periodi d'imposta antecedenti al 1998, mentre il regime agevolativo introdotto dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *e)*, della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno è, come prima accennato, applicabile a decorrere dal 1º gennaio 1998 (più precisamente per le imposte sui redditi dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 1997).

Il Ministro delle finanze
VISCO

(11 ottobre 1999)

AVOGADRO. – *Ai Ministri della difesa e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che con decreto n. 6/1999 della capitaneria di porto di Savona a firma del capitano di vascello Sergio Tamantini è stata disposta la revoca della concessione al CNAM (Circolo nautico al mare) di Alassio, per l'edificio in cui si trovano la sede sociale, un ristorante, un bar, i servizi igienici e le docce, gli unici a disposizione in tutta l'area portuale;

che questa revoca è stata giustificata da necessità logistiche dell'ufficio circondariale marittimo di Alassio, connesse soprattutto all'alloggiamento del personale militare;

che questa revoca crea un grave danno turistico alla città di Alassio che vede il suo porto turistico privato anche delle strutture minime necessarie;

che a questo proposito il comune di Alassio ha già chiesto in più occasioni ed in più sedi la retrocessione dell'attuale Circomare in Locamare;

che ad Albenga, all'interno cioè della zona di competenza del Circomare in questione, che va da Loano ad Andora, esiste una caserma, la caserma «Piave», non più operativa ma strutturalmente idonea, che potrebbe prestarsi adeguatamente ad ospitare sia gli uffici che gli alloggi e le altre strutture necessarie all'ufficio circondariale marittimo attualmente di sede ad Alassio,

si chiede di conoscere:

quali interventi si intenda attuare per impedire che gli interessi turistici del comune di Alassio siano danneggiati dalle esigenze logistiche del Circomare;

se sia possibile arrivare alla retrocessione del Circomare in questione a Locamare;

se sia stata considerata l'ipotesi di spostare il Circomare di Alassio negli spazi non sfruttati della caserma «Piave» di Albenga.

(4-14555)

(17 marzo 1999)

AVOGADRO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso che nella seduta del 22 marzo 1999 il consiglio comunale di Alassio (Savona), con delibera n. 14, ha deliberato di richiedere al Ministero dei trasporti e della navigazione la riduzione dell'ufficio circondariale marittimo (Circomare) che attualmente ha sede ad Alassio in un ufficio locale marittimo (Locamare), così come era fino al 1993, per motivazioni connesse alla disponibilità di idonei locali per ospitare il personale necessario ad un Circomare e agli interessi turistici della città, si chiede di conoscere con quali modalità e in quali tempi si intenda dar corso alle legittime richieste del consiglio comunale di Alassio.

(4-14642)

(24 marzo 1999)

RISPOSTA. (*) – Il provvedimento di revoca parziale della concessione al circolo nautico «Al mare» da parte della capitaneria di porto di Savona si è reso necessario per rientrare in possesso di quella struttura immobiliare, peraltro costituente pertinenza demaniale marittima, ed incamerata tra i beni pubblici marittimi nel 1992, al fine di adibirla agli usi diretti dell'anministrazione.

Vi è stata, infatti, l'urgenza di reperire idonei locali da adibirsi ad uffici e servizi logistici, quali la caserma, la mensa e gli alloggi per il personale dipendente per l'ufficio circondariale marittimo di Alassio, attualmente versante, sotto tali profili, in una insostenibile situazione di precarietà, derivante dal dover ricorrere a comodati posti in essere con il comune di Alassio e con lo stesso circolo nautico «Al mare», per far fronte alle citate esigenze.

Si precisa, inoltre, che l'immobile in questione, si ribadisce di proprietà dello Stato, rappresenta l'unico edificio nell'ambito portuale e nelle zone limitrofe nel quale poter utilmente ubicare, all'attualità, il citato ufficio marittimo, sia sotto un profilo logistico-strutturale che sotto quello igienico-sanitario.

Si sottolinea, peraltro, che l'utilizzazione del manufatto di cui si tratta come ristorante è finalizzata solo a soddisfare una esigenza meramente secondaria rispetto all'oggetto della concessione demaniale rilasciata per la gestione dell'approdo turistico di Alassio e che tale sussidiarietà si è manifestata inequivocabilmente con la reiterata richiesta, da parte del concessionario, di essere autorizzato a cedere a terzi l'esercizio in parola invocando l'applicazione dell'articolo 45-*bis* del codice della navigazione, che testualmente recita: «...previa autorizzazione dell'autorità competente può essere affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione...».

Per quanto riguarda l'ipotizzata «penalizzazione turistica» si rappresenta, anzitutto, che il servizio di ristorazione al quale si è appena accennato è da destinare solo ai soci e quindi non vi può essere un'offerta indifferenziata al pubblico, e che, peraltro, è stato recentemente realizzato un altro ristorante, su proprietà privata a confine con l'area marittima portuale.

In ordine alla proposta di retrocedere l'ufficio circondariale marittimo di Alassio ad ufficio locale marittimo, si confermano le ragioni sottese al provvedimento istitutivo dell'ufficio in questione, ravvisabili nell'esigenza di corrispondere alle richieste di un'utenza radicata non solo nell'ambito del comune di Alassio, bensì in un più ampio contesto territoriale (dal comune di Cervo escluso al comune di Loano incluso) ad alta valenza turistico-ricreativa; inoltre l'autonomo esercizio di potestà conferita *ex lege* al capo del circondario marittimo rappresenta una valida espressione di un rapporto diretto Stato-cittadini, con maggiore

---

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

semplificazione dei procedimenti amministrativi e con la possibilità offerta all'utenza di avvalersi di uno «sportello unico».

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
TREU

(22 ottobre 1999)

BATTAFARANO, LORETO, PAPPALARDO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che l'INAIL è impegnato a livello nazionale nel recupero dei crediti e nella lotta all'evasione contributiva;

che a tal fine ha predisposto appositi progetti speciali che saranno attuati con il reclutamento di giovani assunti per 24 mesi con i contratti di formazione lavoro;

che in particolare in Puglia tali progetti prevedono l'utilizzazione di 35 giovani con la qualifica di assistente di amministrazione, distribuiti nei vari uffici provinciali;

che tale numero, ancorchè apprezzabile, appare ancora inadeguato rispetto alle esigenze del recupero dei crediti e della lotta all'evasione contributiva,

si chiede di sapere se non si intenda autorizzare l'INAIL a procedere ad un ampliamento dei posti a livello nazionale, con particolare riferimento alla Puglia, per rendere più efficace l'azione dell'Istituto nei due settori suindicati.

(4-13818)

(28 gennaio 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha fatto presente quanto segue.

Il consiglio di amministrazione dell'INAIL, con deliberazione n. 503 del 24 giugno 1998, ha approvato i progetti elaborati per l'anno 1998 al fine di soddisfare specifiche esigenze nel settore del recupero crediti, della lotta all'evasione contributiva e nel settore sanitario, mediante l'instaurazione di contratti di formazione e lavoro.

In attuazione della suddetta deliberazione previa autorizzazione di questo Ministero l'Istituto ha provveduto ad assumere varie unità operative e successivamente, con delibera n. 6 del 14 gennaio 1999, prevedendo un ampliamento dei citati contratti di formazione, ha autorizzato il direttore generale ad ulteriori assunzioni nelle regioni in cui fosse emersa la necessità di equilibrare il rapporto forza-organico.

L'INAIL ha precisato, al riguardo, che la dovuta contrattazione con le organizzazioni sindacali di categoria, promossa dalla direzione regionale della Puglia, è stata momentaneamente sospesa, essendosi registrate, da parte di alcune sigle sindacali, posizioni contrarie in ordine alla

possibilità di sopperire al fabbisogno di personale mediante l'ampliamento dei contratti di formazione in questione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(15 ottobre 1999)

BUCCIERO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per conoscere quante sentenze penali, emesse in primo grado di appello negli ultimi venti anni, siano state annullate anche parzialmente o rettificate dalla Corte di Cassazione.

(4-13937)

(4 febbraio 1999)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione in oggetto, si rimanda al prospetto statistico numerico delle sentenze di annullamento pronunciate dalla Corte suprema di cassazione con riferimento al periodo 1992-1998.

La Corte stessa ha precisato che per gli anni precedenti i relativi dati non erano soggetti a trattamento informatico e non risultano indicati nei prospetti Istat.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(27 ottobre 1999)

CADDEO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che Marcello Sarritzu, nato a Villaputzu, in provincia di Cagliari, il 9 gennaio 1954 si trova trattenuto a Tripoli dalle autorità libiche che non gli restituiscono il passaporto e non gli consentono di lasciare la Libia;

che il passaporto è stato depositato il 28 giugno 1997 dalla società SII spa presso il Dipartimento tasse di Agedabia a garanzia delle pendenze tributarie della società;

che la situazione del Sarritzu, a cui si accompagna la moglie, si è notevolmente complicata col fallimento della società SII spa, dichiarato il 27 giugno 1997 con sentenza del tribunale di Milano;

che il curatore del fallimento della società SII spa ha risolto il rapporto di lavoro del Sarritzu ed ha affittato il ramo d'azienda libico alla Società imprese internazionali costruzioni SIIC srl che si è obbligata ad assumere i dipendenti già della SII spa;

che dal 1º agosto 1997 il Sarritzu è stato assunto temporaneamente dalla società SBM srl di Belluno, via S. Croce 9, che farebbe parte della compagine sociale della SIIC srl;

che il Sarritzu si è trovato successivamente in condizioni sempre più precarie, senza alcuna protezione, persino senza alloggio e con un'irregolare corresponsione anche della retribuzione per il lavoro svolto;

che in ultimo la SMB ha comunicato il preavviso di licenziamento in data 27 novembre 1997 perchè il governo libico non le avrebbe concesso l'iscrizione nel registro delle imprese operanti in Libia;

che il Sarritzu si trova quindi in Libia praticamente abbandonato a se stesso, senza lavoro, e con gravi problemi con le autorità libiche, tra cui la sottoposizione a fermo di polizia ed il rischio di procedimenti penali;

che il fallimento dell'impresa e le sue insolvenze non possono risolversi in un danno così grave per un suo ex dipendente diventato pegno feudale di amministratori senza scrupoli della società SII spa;

che lo Stato italiano non può lasciare un cittadino in una simile situazione che tra l'altro umilia l'Italia e le toglie autorevolezza e prestigio,

si chiede di conoscere:

quale valutazione il Ministro in indirizzo dia della vicenda;

se non intenda assumere con decisione ed urgenza un'iniziativa nei confronti del governo libico per restituire la libertà personale al Sarritzu.

(4-09450)

(30 gennaio 1998)

RISPOSTA. – Il signor Marcello Sarritzu, che fin dal 1991 operava per proprio conto in Libia, si è trovato nell'impossibilità di lasciare il paese, a seguito del fallimento della SII, Società imprese industriali, dichiarato dal tribunale di Milano nel giugno del 1997, società per la quale svolgeva la propria attività lavorativa in quel periodo. Secondo la prassi in vigore in Libia per le società straniere, infatti, il datore di lavoro aveva dovuto depositare i passaporti dei propri dipendenti a garanzia degli adempimenti finanziari dell'impresa.

Il passaporto del signor Sarritzu era quindi trattenuto dalle autorità libiche a garanzia dei crediti vantati dal governo libico nei confronti della citata società italiana.

I numerosissimi interventi a più riprese e a molteplici livelli hanno consentito che la questione si risolvesse positivamente con il rilascio del signor Sarritzu i primi giorni del mese di luglio dello scorso anno. È in ogni caso opportuno sottolineare che il signor Sarritzu è sempre stato assistito dai nostri rappresentanti diplomatici in quel paese anche con interventi diretti presso le autorità locali.

Anche questo passo rientra comunque nella politica di collaborazione bilaterale sempre più intensa tra i due paesi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SERRI

(11 ottobre 1999)

CAMO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che il patto territoriale dell'Alto Tirreno cosentino, per opinione comune, è stato definito tra i più significativi e per gli interventi previsti e per dimensione e per la omogeneità territoriale;

che appare, perciò, inconcepibile che dallo stesso vengano stralciati alcuni progetti, tra i più qualificanti, inseriti nel perimetro del Parco nazione del Pollino;

che la motivazione dell'esclusione appare quanto meno strana dal momento che l'area di cui trattasi è, appunto, area privilegiata per attività turistiche ecocompatibili, che nessuna eventuale distrazione da parte della regione (qualora esistesse) può giustificare l'esclusione dei progetti, giacchè la norma che regola i patti territoriali «obbliga le regioni a tenere conto nella propria programmazione di quanto concordato dalla concertazione locale nella definizione di ogni patto territoriale»,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano state le motivazioni che hanno consigliato le esclusioni e se, una volta valutate le considerazioni di cui sopra con occhio magari più attento e benevolo, non sia il caso di reinserire i progetti esclusi.

(4-13496)

(30 dicembre 1998)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il patto territoriale dell'Alto Tirreno cosentino.

Al riguardo, si comunica che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è estraneo all'attività istruttoria del patto territoriale Alto Tirreno cosentino, in base alla delibera CIPE del 21 marzo 1997, recante «Disciplina della programmazione negoziata», la quale regola, tra l'altro, anche le procedure di accesso alle agevolazioni per i patti territoriali.

La normativa riportata nella suddetta delibera stabilisce, infatti, che il patto territoriale sia trasmesso al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica solo a conclusione della fase istruttoria, effettuata da un istituto convenzionato, scelto a cura dei soggetti promotori del patto, tra quelli selezionati a seguito di bando di gara espletato da questa amministrazione.

In particolare, per quanto attiene ai progetti scelti, la delibera in questione stabilisce che le iniziative che aderiscono al patto territoriale siano preventivamente valutate, per la loro idoneità tecnico-economica,

dal medesimo istituto convenzionato, il quale istruisce i progetti pervenuti sulla base delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527.

Nel caso in specie, l'istituto convenzionato, che ha effettuato l'istruttoria del patto ed ha preso alcune iniziative ad esso collegate, è stato Europrogetti & Finanza.

Nel merito, la mancata inclusione di alcune iniziative, tra quelle approvate nel patto territoriale Alto Tirreno cosentino, ha origine, presumibilmente, da una valutazione non positiva dei progetti imprenditoriali presentati dal suddetto istituto Europrogetti e Finanza.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

(25 ottobre 1999)

CARELLA. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che i cittadini pugliesi vivono una situazione di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti e che tale situazione viene affrontata da una apposita struttura commissariale istituita dal Ministero dell'interno e dal Ministero dell'ambiente;

che la legge regionale per lo smaltimento dei rifiuti, mai attuata e precedente al decreto legislativo n. 22 del 1997, prevedeva appositi bacini per l'individuazione di siti di conferimento, di compostaggio e di incenerimento, la cui ampiezza e localizzazione erano stabiliti in funzione della compatibilità e della convenienza economica per i vari enti conferitori;

che il comune di Chieuti, sito nella parte più settentrionale della provincia di Foggia, con delibera di consiglio n. 46 del 15 ottobre 1998 e delibera n. 51 del 3 novembre 1998, esprimeva voto favorevole alla proposta della società TEAM srl per la realizzazione di una discarica di seconda categoria tipo «B» per il trattamento ed il recupero di rifiuti non pericolosi, cioè non riportati nell'allegato «D» del decreto legislativo n. 22 del 1997;

che per tale attività il comune destina un'area dei 52 ettari su cui realizzare l'impianto di trattamento e la discarica 2B, e che nulla di più è specificato nella proposta in merito ai volumi di rifiuti da trattare, nè da dove questi debbano arrivare, dato che la zona non è sede di insediamenti produttivi tali da poter giustificare una sufficiente produzione di rifiuti da smaltire;

che detta area destinata dal comune di Chieuti si trova in parte a ridosso e in parte totalmente ricadente in una zona sottoposta a vincolo archeologico;

che soprattutto per questi due ultimi motivi il progetto incontra una notevole opposizione tra la popolazione e in consiglio comunale,

l'interrogante chiede di conoscere:

se e quali interventi il Ministro in indirizzo intenda adottare con riferimento alla decisione del comune di Chieuti;

se un impianto di tale fatta sia compatibile con il processo di raccolta differenziata da prevedere a monte del conferimento in discarica e se questa, pur se di tipo 2B, sia compatibile con il decreto legislativo n. 22 del 1997;

se il Ministro non ritenga opportuno che provvedimenti di questo tipo vadano ricondotti alla competente azione decisionale della regione e della conferenza di bacino interessato o, data l'emergenza, alla supervisione della struttura commissariale per l'emergenza rifiuti in Puglia.

(4-13335)

(9 dicembre 1998)

RISPOSTA. – La procedura di valutazione d'impatto ambientale di competenza nazionale si applica esclusivamente nelle ipotesi in cui trattasi, per le discariche per i rifiuti di seconda categoria di tipo B, di rifiuti classificati come tossici e nocivi, secondo quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984.

Per quanto concerne il caso segnalato dall'interrogazione esso rientra nelle competenze della regione Puglia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'applicabilità della procedura di valutazione d'impatto ambientale da parte delle amministrazioni regionali), che all'allegato A prevede alle lettere *i), l), m), n)* e *o)* tipologie di opere riguardanti i rifiuti non tossici e non nocivi.

Comunque il problema sollevato dall'interrogante risulta superato in quanto il comune di Chieuti (Foggia) ha riferito che con delibera di consiglio comunale n. 57 del 3 dicembre 1998, esecutiva, sono state revocate le delibere del consiglio comunale n. 46 del 1998 e n. 51 del 1998 inerenti l'approvazione della proposta preliminare per la realizzazione di un centro integrato di trattamento dei rifiuti.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
CALZOLAIO

(13 ottobre 1999)

CORTELLONI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che il sindaco del comune di Mirandola (Modena), con missiva del 7 settembre 1998, denunciava allo scrivente la paralisi della procedura per l'attuazione della variante Mirandola-Medolla insistente sulla strada statale n. 12 Abetone-Brennero;

che nella citata missiva il capo dell'amministrazione comunale precisava che, nonostante la data di scadenza dell'avviso di gara d'ap-

palto fosse fissata per il 12 dicembre 1996, la gara era stata espletata dall'ANAS solo nell'ottobre 1997;

che il sindaco riferisce che a tutt'oggi le autorità competenti non hanno ancora provveduto alla sottoscrizione del relativo contratto e che la direzione dell'ANAS competente per territorio non ha fornito alcuna precisa informazione sullo stato della procedura e sulle motivazioni di tali ritardi, nonostante le plurime richieste ad opera degli enti locali interessati,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno impedito fino ad oggi la conclusione del contratto con il vincitore della succitata gara;

se, considerata l'urgenza che sia dato corso all'inizio dell'opera, il Ministro in indirizzo, per quanto di sua competenza, intenda intervenire a sollecitazione della conclusione del procedimento;

per quali motivi la direzione dell'ANAS competente per territorio ometta di fornire agli enti locali interessati precise e formali informazioni sullo stato ed i tempi di inizio dell'esecuzione dei lavori.

(4-12207)

(15 settembre 1998)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto e sulla base degli elementi forniti dall'Ente nazionale per le strade, si riferisce che il progetto relativo alla strada statale n. 12 «variante di Mirandola» è stato approvato dal medesimo Ente con dispositivo n. 2920 dell'agosto 1996; a seguito di licitazione privata è risultata aggiudicataria l'impresa Fratelli Costanzo spa con sede in Misterbianco (Catania).

La stipula del relativo contratto con la citata impresa – in amministrazione straordinaria ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95 – è intervenuta in data 21 settembre 1998 ed in data 25 novembre 1998 sono stati consegnati i lavori.

Nel mese di gennaio 1999 l'ANAS ha invitato l'impresa in parola a presentare il piano operativo dettagliato previsto dal capitolato speciale d'appalto e nel marzo 1999 ad attuare quanto previsto in tale capitolato nonchè ad avviare le procedure di bonifica da ordigni bellici.

L'Ente informa infine che il cantiere dei lavori di che trattasi è stato aperto in data 19 luglio 1999.

Dell'evolversi della vicenda è stata costantemente informata l'amministrazione comunale di Mirandola, anche in occasione di diversi incontri tenutisi con i rappresentanti dell'ANAS.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

BARGONE

(21 ottobre 1999)

CURTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere:

quali siano le valutazioni del Governo sugli ultimi dati elaborati dalla Banca d'Italia, dai quali risulterebbe che il Meridione continua ad essere vessato da tassi di interesse debitori superiori rispetto a quelli praticati nel resto del Paese;

se non si ritenga di dover intervenire per far sì che il sistema bancario elimini questa palese sperequazione, assolutamente non giustificata da un astratto richiamo al maggior rischio di solvibilità da parte delle aziende meridionali;

se non si ritenga infine, in caso di mancato recepimento di tale richiamo da parte del sistema bancario che sia opportuna una qualche iniziativa legislativa, anche con caratterizzazione fiscale, dissuasiva di tale ingiustificato trattamento che penalizza il Meridione e le sue capacità di ripresa.

(4-13799)

(27 gennaio 1999)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il livello dei tassi d'interesse bancari nel Meridione che risulterebbero superiori a quelli praticati nel resto del paese.

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che, da un punto di vista tecnico, i tassi di interesse sui prestiti sono negoziati dalle banche con la clientela nell'ambito di valori fissati in via generale dagli organi aziendali competenti. Infatti, l'ordinamento italiano riconosce la natura di impresa all'attività bancaria e finanziaria e tutela il carattere concorrenziale del mercato dei servizi finanziari. Il tasso d'interesse è correlato, pertanto, al livello dei tassi prevalenti sul mercato monetario, ai costi ed al rischio associato alle operazioni di impiego che, nelle regioni meridionali, è più accentuato rispetto ad altre parti del paese.

Si precisa, comunque, che le banche devono rispettare i limiti al costo del finanziamento per il cliente, previsti dalla legge n. 108 del 7 marzo 1996, in materia di usura, e gli obblighi di trasparenza delle condizioni contrattuali prescritti dalle norme vigenti.

È da aggiungere, infine, che le situazioni che determinano nelle regioni meridionali costi e rischi superiori a quelli che si verificano in altre zone del paese sono oggetto di attenta considerazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di politica economica e in materia di sicurezza pubblica, che possano ovviare alla situazione di svantaggio segnalata. Tali interventi, ovviamente, non potranno determinare effetti nel breve periodo.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

AMATO

(21 ottobre 1999)

DE SANTIS. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che alcuni locali della Reggia di Caserta hanno subìto, negli ultimi quattro mesi, due incendi in relazione ai quali l'autorità giudiziaria ha avviato le opportune indagini;

che in data 4 marzo 1999 su un quotidiano locale, «La Gazzetta di Caserta», è stato pubblicato un articolo nel quale il giornalista Roberto Paolo, relativamente all'ultimo incendio, riportava l'indiscrezione secondo cui un aviere in servizio presso la scuola sottufficiali dell'Aeronautica militare, che occupa alcuni ambienti della Reggia stessa, sarebbe stato l'autore del grave atto;

che in quella stessa data la procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere disponeva una perquisizione che veniva eseguita da agenti di polizia giudiziaria presso la sede del quotidiano casertano e presso l'abitazione napoletana del giornalista;

che l'articolista, inoltre, sarebbe stato sottoposto ad un lungo interrogatorio condotto da magistrati che riferivano di poterlo obbligare a violare il segreto professionale e lo hanno apostrofato come «arrogante e dilettante del diritto»,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di disporre in merito una accurata ispezione e di intraprendere eventualmente azione disciplinare a carico dei responsabili per la spettacolarità dell'operazione e dell'opinabile motivazione del mandato di perquisizione, atteso che il giornalista non aveva pubblicato verbale di interrogatorio o documenti dell'inchiesta in corso che avrebbero potuto giustificare un siffatto provvedimento, ma in realtà aveva riportato la voce, evidentemente raccolta, che circolava in città, adempiendo quindi solamente alla sua funzione di giornalista che pubblica la notizia.

(4-14513)

(16 marzo 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che è stata interessata, per il tramite della competente articolazione ministeriale, la procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la quale ha in proposito riferito che aveva emesso il decreto di perquisizione menzionato dall'interrogante per la necessità di acquisire elementi di prova in ordine ai reati *ex* articoli 684 e 326 del codice di procedura penale determinati dalla pubblicazione sul quotidiano «Nuova Gazzetta di Caserta», in data 4 marzo 1999, del contenuto di un interrogatorio che i pubblici ministeri delegati per le indagini concernenti l'incendio della Reggia di Caserta avevano provveduto a «secretare». In particolare, il quotidiano sopra citato aveva pubblicato la notizia che un indagato aveva confessato, indicando i motivi che lo avevano determinato al gesto. Va al riguardo precisato che avverso il citato decreto di perquisizione e sequestro non è stata avanzata alcuna forma di impugnazione.

Quanto alle modalità in cui si svolse l'interrogatorio, richiesto dallo stesso giornalista autore dell'articolo, la predetta procura della Repubblica ha riferito che esso non fu affatto lungo e che nel corso dello stesso il giornalista, regolarmente assistito dal difensore di fiducia, il quale non mosse alcuna osservazione o rilievo, fu invitato dai magistrati ad avere un atteggiamento più consono all'importanza dell'atto, visto che l'indagato, con toni ironici, evidenziava come il suo articolo aveva evidentemente avuto ad oggetto fatti veri, attesa la perquisizione disposta dalla procura.

La predetta procura della Repubblica ha quindi soggiunto che mai all'indagato fu detto che era obbligato ad indicare la fonte, ma solo che, fermo il suo diritto di non rispondere attesa la sua qualità di indagato, i magistrati intendevano sapere se la sua fonte era un pubblico ufficiale.

All'osservazione dell'indagato che solo il giudice poteva obbligarlo a rivelare la fonte, al sensi dell'articolo 200, comma 3, del codice di procedura penale, i magistrati fecero presente che la norma di cui all'articolo 200 da lui invocata era applicabile anche al pubblico ministero; senza alcun intento offensivo, evidenziarono quindi che l'interpretazione da lui sostenuta era giuridicamente infondata e che comunque gli aspetti tecnico-giuridici non competevano direttamente all'indagato, ma al suo difensore.

Pertanto, alla luce delle informazioni acquisite e sulla base delle valutazioni fornite dalle competenti articolazioni ministeriali, non si ravvisano allo stato profili di rilievo disciplinare né la necessità di iniziative in ordine ad accertamenti ispettivi a carico dei magistrati che hanno trattato la vicenda in questione.

Il Ministro della giustizia

DILIBERTO

(27 ottobre 1999)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze*. – Premesso che sono pervenuti elementi probanti circa la stampa di varie decine di migliaia di modelli 730 successivamente inviati al macero poichè i testi ebbero a risultare affetti da errori ed inesattezze, si chiede di conoscere:

l'esatta portata di questa nuova «svista» dell'amministrazione finanziaria;

se il Ministro delle finanze possa assicurare che tale «svista» non comporterà per i contribuenti a lunga scadenza «infortuni» del genere di quelli, famigerati, di recente lamentati per indefinibili complicazioni di cui è stata responsabile negli anni scorsi l'amministrazione finanziaria;

se siano stati identificati i responsabili di detta «svista» e se nei confronti di questi ultimi siano state adottate appropriate misure anche a risarcimento di risultanti danni erariali.

(4-14990)

(22 aprile 1999)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante ha chiesto chiarimenti in merito alla stampa di decine di migliaia di modelli 730 errati che, per tale motivo, sarebbero stati successivamente inviati al macero.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle entrate ha fatto presente che l'Istituto Poligrafico dello Stato, presso il quale vengono stampati i modelli di dichiarazione 730, ha comunicato che l'inconveniente segnalato nell'interrogazione non risulta mai avvenuto.

Pertanto, il predetto Dipartimento presume che il fenomeno di cui trattasi si sia verificato presso imprese private, la cui attività produttiva non è soggetta a controlli da parte dell'amministrazione finanziaria.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(11 ottobre 1999)

FLORINO. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in virtù della legge n. 219 del 1981 veniva ampliata e potenziata, a Napoli, la via Gavitello perchè riconosciuta dalla Protezione civile come unica via di evacuazione per i circa 40.000 abitanti dei comuni di Bacoli e Monte di Procida, dato che detta strada, pianeggiante, attraversa il territorio del Lago di Fusaro tagliando semplicemente una pineta;

che la via Gavitello è attraversata dal passaggio a livello della SEPSA che vuole abolirne la guardiania;

che la SEPSA sta realizzando, oggi, un progetto obsoleto del 1984 approvato in base alla legge n. 887 del 1984 che recita testualmente: «per il rilancio turistico culturale delle aree colpite dal bradisismo...». Non si tratta, invece, di un progetto intermodale, non avendo l'utenza necessaria a giustificarne i lavori e avendo una frequenza delle corse di venti minuti;

che in questi anni le zone interessate dal raddoppio hanno subito un forte incremento di popolazione, modificandosi così l'assetto del territorio e delle sue esigenze;

che la SEPSA, azienda che vanta l'esclusiva per quanto riguarda la percorrenza su gomma nei Campi Flegrei, si è arrogata il diritto (proprio in questo periodo in cui i treni, causa lavori in corso, sono soggetti

a ritardi) di diminuire le corse giornaliere dei pullman, aumentandone i costi ordinari di abbonamento;

che la via Gavitello non è percorsa da alcun mezzo pubblico; gli abitanti devono servirsi della sola linea Miseno-Cuma passante per via Fusaro, ogni due ore;

che la suddetta strada è l'unica a servire migliaia di abitanti nelle frazioni di Cuma e Fusaro;

che con l'interclusione del passaggio a livello del Gavitello gli abitanti, per raggiungere la fermata del pullman, dovranno percorrere 6 chilometri di strada desolata;

che sulla strada provvisoria alternativa, i cui lavori avrebbero dovuto essere iniziati nel marzo 1997, gli stessi hanno avuto inizio, invece, solo il 1º ottobre 1997 con l'impiego di due soli operai, che in 14 giorni hanno operato su un tratto di appena 1,5 chilometri;

che la chiusura del Gavitello taglia nettamente in due il comune di Bacoli;

che detta via è l'unica strada riconosciuta dalla Protezione civile come via di emergenza, per i comuni di Bacoli e Monte di Procida, in caso di eventi sismici,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo abbiano diretta conoscenza dell'enorme disagio e del disordine pubblico che detti lavori stanno causando;

se non ritengano di dover adottare iniziative urgenti volte al ripristino della via del Gavitello, al fine di evitare ulteriori danni alle popolazioni che ivi risiedono.

(4-09624)

(12 febbraio 1998)

RISPOSTA. – Si risponde anche a nome del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.

Dagli accertamenti esperiti presso le competenti sedi, relativamente alle problematiche esposte dall'onorevole interrogante, è emerso quanto segue.

Via Gavitiello in località Fusaro non è stata oggetto di interventi, nè sui fondi della legge n. 219 del 1981, né su quelli della legge n. 887 del 1984. D'altra parte le caratteristiche del tracciato richiederebbero ingenti lavori mirati al totale risarcimento e con impatto ambientale difficilmente accettabile da parte delle sovrintendenze.

Peraltro, risulta che tale strada, prima di essere nel 1979 definitivamente interrotta in corrispondenza dell'intersezione con la ferrovia Cumana, veniva aperta al traffico per il solo periodo balneare e l'attraversamento era presenziato da un guardiano.

Non appare, pertanto, possibile che via Gavitiello fosse in grado di assicurare il collegamento tra Cuma e Fusaro.

Inoltre, a seguito delle numerose riunioni nell'ambito di apposita «Conferenza di servizi», si è definitivamente convenuto che la suddetta

strada non può ritenersi via di esodo e che la sua riapertura risulta incompatibile con l'esercizio ferroviario.

Nell'ambito del lavori finanziati dalla legge n. 887 del 1984, per il raddoppio del binario sulla tratta Lucrino-Torregaveta, su via Cavitiello è stato realizzato un sovrappasso pedonale che scavalca la ferrovia Cumana e collega i due tronchi della strada, consentendo agli abitanti l'attraversamento precedentemente vietato.

La realizzazione del doppio binario, oltre ad offrire maggiori garanzie in termini di sicurezza e regolarità d'esercizio, ha consentito il potenziamento del servizio ferroviario, che risulta al passo con il forte incremento demografico veriticatosi nelle zone interessate dal raddoppio.

Nel periodo maggio 1997 – gennaio 1998, la contemporanea esecuzione dei lavori ferroviari e delle opere fognarie appaltate dal comune di Bacoli ha reso necessario sospendere sulla tratta Fusaro-Torregaveta il servizio ferroviario ed istituire apposito servizio sostitutivo su gomma per assicurare il collegamento tra le due stazioni, con conseguente incremento di corse automobilistiche sul territorio già servito da altre autolinee comunali.

Per consentire una viabilità alternativa a quella di via Gavitiello e di via Fusaro, il comune di Bacoli, oltre alle opere fognarie, ha realizzato l'ampliamento della strada che, dalla piazza di Torregaveta conduce alla strada provinciale del Gavitiello, nonché il rifacimento del ponte posto sulla foce del Lago Fusaro.

Per quanto concerne, l'incremento del costo degli abbonamenti si fa presente, infine, che tale aumento si era reso necessario a seguito degli adeguamenti tariffari stabiliti ed imposti dalla regione Campania, conseguenti alle modifiche delle tariffe delle Ferrovie dello Stato spa stabilite con decreto interministeriale n. 10/T del 27 febbraio 1997.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

TREU

(22 ottobre 1999)

LAURO. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.* – Premesso che nel corso della trasmissione televisiva condotta da Alda D'Eusanio dal titolo «Domani è un altro giorno» è stata illustrata la storia del signor Anacleto Marella il quale è in attesa della sua pensione da ben 27 anni e 7 mesi,

alla luce di questa sconcertante testimonianza, e se la stessa risponde al vero, l'interrogante chiede di conoscere come i Ministri in indirizzo intendano attivarsi affinchè il signor Marella possa finalmente godere della sua pensione, diritto acquisito con anni di duro lavoro.

(4-14334)

(3 marzo 1999)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la situazione pensionistica del signor Anacleto Marella.

Al riguardo, si fa presente che nei confronti del signor Marella è stata emessa determinazione n. 3594433 del 17 gennaio 1995, concessiva di pensione di sesta categoria dal 1º luglio 1993 per l'infermità «esiti di resezione gastrica con gastrite cronica del moncone da reflusso biliare».

Il citato provvedimento, approvato dal Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra, è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, con elenco n. 5 del 28 aprile 1995, alla direzione provinciale del tesoro di Venezia, competente per territorio ad effettuare i relativi pagamenti.

La determinazione in questione è stata notificata all'interessato, tramite il comune di Venezia, in data 5 giugno 1995.

Con riferimento alla pratica di pensione relativa all'attività svolta dal signor Marella in qualità di operaio dell'Azienda comunale navigazione interna lagunare, la direzione provinciale del tesoro di Venezia ha comunicato che, con decreto ministeriale n. 13 del 12 febbraio 1990, il Ministero della difesa ha concesso, a decorrere dal 19 maggio 1971, a favore del signor Marella Anacleto, trattamento pensionistico, iscr. n. 16151910, di lire 950.900 annue, elevato a lire 1.338.600 a decorrere dal 1º settembre 1971.

La relativa partita di spesa è pervenuta il 26 agosto 1993 alla direzione provinciale del tesoro di Venezia, per l'ammissione a pagamento.

Si fa presente, tuttavia, che il Ministero della difesa ha disposto, in via cautelativa, l'immediata sospensione del citato decreto ministeriale n. 13 del 1990, in quanto la sezione del controllo della Corte dei conti non lo aveva ammesso a registrazione; peraltro, la medesima sezione, con deliberazione n. 99/93, non ammetteva a registrazione altri decreti della specie.

In ottemperanza alla citata disposizione ministeriale, la direzione provinciale del tesoro di Venezia non ha, perciò, messo a pagamento la partita di pensione in questione, la quale è tuttora sospesa in attesa delle definitive determinazioni della competente amministrazione.

Va, comunque, precisato che, a decorrere dal 1º gennaio 1999 le attribuzioni, già proprie delle direzioni provinciali del tesoro, in materia di gestione e di pagamento delle pensioni del settore pubblico, sono state trasferite all'INPDAP, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e dell'articolo 2 della legge n. 335 dell'8 agosto 1995.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

AMATO

(21 ottobre 1999)

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il tribunale di Palermo si articola in sette sezioni penali sulle quali grava un'enorme mole di lavoro costituito anche da processi spesso molto voluminosi quali quelli per reati contro la pubblica amministrazione e per reati di mafia, con tanti imputati in stato di detenzione;

che talune di queste aule di udienza, per ovvie ragioni di sicurezza, sono state dotate di «gabbie» di cristallo antiproiettile destinate ad accogliere gli imputati detenuti, spesso anche numerosi;

che l'installazione di queste «gabbie» ha causato una drastica riduzione dello spazio utilizzabile per le udienze e ciò sia che ci siano detenuti sia che non ci siano, con grave limitazione della possibilità di movimento e di consultazione degli atti processuali che è materialmente impossibile tirare fuori dalla borsa;

che all'udienza del 21 ottobre 1997 avanti la prima sezione del tribunale per l'inizio della fase del dibattimento del procedimento n. 3948/94, n. 2, a carico di 26 imputati, gran parte presenti, si è venuta a determinare una situazione di grave disagio in quanto ben 42 persone, tra avvocati ed imputati, sono stati costretti a «contendersi» l'unico tavolo di «appoggio» della misura di circa 3 metri per 1, le 10 sedie disponibili e l'unico microfono destinato agli interventi degli avvocati;

che alcuni legali hanno fatto presente al tribunale che le precarie condizioni in cui erano costretti ad operare non consentivano loro di svolgere il loro mandato di difensori, condizioni che non sono sfuggite all'apprezzamento del collegio che, con propria ordinanza, ha disposto l'invio di copia del verbale di udienza al presidente del tribunale per i provvedimenti conseguenziali da adottare,

si chiede di sapere quali provvedimenti si ritenga di adottare per consentire il normale svolgimento delle udienze, non essendo quello denunciato nella presente interrogazione nè il primo nè il solo caso di sovraffollamento delle aule di udienza.

(4-08197)

(28 ottobre 1997)

RISPOSTA. – La situazione dell'edilizia giudiziaria di Palermo è costantemente all'attenzione di questo Ministero.

Onde evitare il ripetersi di episodi come quello segnalato, per la celebrazione di processi che interessano un grande numero di imputati, anche detenuti, è stata recentemente allestita l'aula *bunker* Pagliarelli.

Peraltro, l'introduzione del sistema delle videoconferenze, che ha di recente superato il vaglio della Corte costituzionale, consente di evitare, nei casi previsti, un sovraffollamento di imputati presenti nelle aule dove si celebrano i dibattimenti.

Il comune di Palermo ha di recente individuato un ulteriore edificio vicino al palazzo di giustizia e di proprietà dell'ANMIG che sarebbe

immediatamente adatto ad essere utilizzato ed offrirebbe spazi utili per allestire aule di udienza.

Una definitiva soluzione della situazione logistica si avrà comunque al momento in cui i lavori di costruzione dell'edificio originariamente destinato alla pretura e procura circondariale saranno ultimati, presumibilmente entro la fine del corrente anno.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(27 ottobre 1999)

PACE, MULAS, BEVILACQUA. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del lavoro e previdenza sociale*. – Premesso:

che il Gruppo ENI, società per azioni controllata dal Ministero del tesoro ha avuto un utile netto per l'anno 1997 di 5.118 miliardi con previsione per il 1998 di mantenere lo stesso risultato;

che il Gruppo ENI dal 1993 al 1997 ha ridotto il proprio personale in Italia da 87.178 unità a 56.939 unità;

che le società del Gruppo ENI stanno attraversando un notevole momento di crisi con varie ristrutturazioni in atto;

che Saipem ha chiesto la cassa integrazione speciale per 560 unità, dopo aver perduto due grandi commesse in Italia relative alla realizzazione dei metanodotti in Basilicata ed Emilia Romagna, gare indette dalla Snam spa dello stesso Gruppo ENI; in Val d'Agri, inoltre, su commesse ENI-Agip, Saipem lavora con 4 impianti, mentre la Pergemine, società privata, lavora con 6 impianti di perforazione, costringendo Saipem alla cassa integrazione; nel contempo tutti gli impianti Saipem rimanenti sono stati dislocati all'estero;

che Agip Petroli sta operando da due anni una ristrutturazione interna, non ancora completata, che ha già ridotto di 1.500 unità la forza lavoro;

che Enichem a breve termine presenterà un programma di ristrutturazione che prevede una forte riduzione di personale;

che Snam spa è in attesa della decisione dell'Autorithy sull'energia per iniziare un piano di ristrutturazione che prevede circa 2.000 esuberi;

che il Gruppo Snamprogetti – Aquater – Snamprogetti Sud ha rappresentato alle organizzazioni sindacali nazionali un elevato rischio di crisi, visto lo stato dei mercati internazionali, che potrebbe sfociare in una ristrutturazione delle stesse società entro il 2000;

che ENI non ha applicato correttivi per limitare la concorrenza tra società private e proprie controllate;

che la tendenza dell'ENI a trasformarsi sempre più in holding finanziaria, conseguendo il massimo profitto dalle attività commerciali, rischia di creare problemi a livello occupazionale,

si chiede di sapere se quanto esposto corrisponda a verità e se si intenda adottare provvedimenti riguardanti ulteriori riduzioni di personale del Gruppo ENI sul territorio nazionale.

(4-14596)

(18 marzo 1999)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente i problemi occupazionali del gruppo ENI.

Al riguardo, si fa presente che il gruppo ENI è stato interessato nel 1993 da un processo di riorganizzazione la cui direttrice principale è stata la concentrazione sulle attività del ciclo del petrolio e del gas e la conseguente cessione di attività non strategiche.

La diminuzione del personale, verificatasi nel corso di questi anni, è attribuibile principalmente alla cessione di società o di rami di azienda operanti nei settori manifatturiero, minero-metallurgico, alberghiero, chimica fine e secondaria, eccetera, con il conseguente trasferimento dei dipendenti.

Per quanto riguarda la Saipem, il ritardo nell'avvio dell'attività di ricerca di esplorazione e produzione nella Val D'Agri e la presenza di nuovi operatori esteri nel mercato nazionale dei metanodotti, che ha aumentato i livelli di competitività, hanno costretto la società a ricorrere alla cassa integrazione guadagni straordinaria per 159 dipendenti ed ai contratti di solidarietà per n. 295 dipendenti per anno.

Si precisa che in Val D'Agri opera attualmente un unico impianto della società Saipem e nessuno della società Pergemine.

L'AGIP Petroli sta attuando un piano finalizzato ad un recupero complessivo di efficienza e di efficacia dell'intero settore. Tale piano, oggetto di un accordo con le organizzazioni sindacali, prevede interventi riorganizzativi in tutti i settori della società, la cui attuazione comporta anche un'ottimizzazione ed una maggiore valorizzazione delle risorse umane.

L'Enichem nel 1993 ha avviato un piano di riorganizzazione di tutto il settore, che prevedeva, tra l'altro, la cessione di attività non strategiche e la razionalizzazione dei siti produttivi.

Tale processo è sostanzialmente concluso e sono stati avviati progetti di «reengenering» di alcune attività finalizzati al recupero di efficienza, in linea con quanto stanno attuando i principali competitori.

Si soggiunge che per le società Snamprogetti e Snam non sono previsti interventi di ristrutturazione e razionalizzazione delle attività.

Nel corso del 1998 nel gruppo ENI sono stati avviati investimenti tecnici per circa 10.000 miliardi di lire e sono state effettuate circa 1.000 assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

(25 ottobre 1999)

PEDRIZZI, BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale*. – Premesso:

che, come riportato dalla stampa, l'11 novembre 1998, in una discarica a Santa Palomba nei pressi di Roma, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un neonato con il cordone ombelicale ancora attaccato e reciso in maniera non professionale;

che, pertanto, dallo stato del cordone ombelicale sembrerebbe che il parto non sia avvenuto in un ospedale, ma in un'abitazione privata, senza assistenza medica;

che il neonato, gettato in un contenitore per la raccolta differenziata del vetro, è stato appunto ritrovato dagli addetti della discarica al momento della selezione tra gli oggetti di vetro e quelli di plastica;

che, purtroppo, non si tratta di un episodio isolato considerati i diversi numerosi precedenti che si contano solo nell'ultimo anno e mezzo, tutti accomunati dal fatto che i corpi sono stati ritrovati in luoghi di eliminazione dei rifiuti; eccone un riepilogo: il 28 marzo 1997 una neonata viene trovata morta in un fossato pieno di detriti ed immondizia sull'autostrada dei laghi allo svincolo di Milano; il 12 maggio 1997, a Poggio a Caiano (Prato) viene scoperto il corpo senza vita di un neonato nella fossa biologica di una casa, il 30 maggio 1997 ad Aprilia (Latina) un neonato viene gettato nel water di una casa; il 13 settembre 1997 a Portici (Napoli) viene scoperto il cadavere di un neonato in un cassonetto dei rifiuti; il 23 febbraio 1998 un corpo senza vita di una neonata di poche ore viene scoperto in un sacchetto di plastica all'interno di un cassonetto nei pressi della stazione centrale di Milano; ed infine, il 29 ottobre 1998 a Vico nel Lazio (Frosinone) viene lasciato tra i rifiuti un neonato morto, avvolto in un sacchetto di plastica; che non si può assolutamente rimanere inerti dinanzi a questi terribili casi di infanticidio, senza intervenire con urgenza per evitare che si ripetano eventi di tale gravità ed inciviltà;

che, se ci si sofferma un attimo a riflettere sull'incremento di tali episodi, insieme all'aumento di aborti, ci si rende conto di quanto la «vita» stia perdendo valore, essendo lasciata sempre più alla discrezionalità del singolo essere umano;

che non v'è dubbio che tra i molteplici fattori che inducono a comportamenti così aberranti non è da trascurare l'ignoranza di larghi strati di popolazione che, non conoscendo la legge, non sa di poter sce-

gliere se riconoscere o no il proprio figlio, nè che è possibile darlo in adozione;

che da quanto premesso si evince che uno Stato che voglia dirsi civile dovrebbe assicurare un sostegno concreto, non solo dal punto di vista materiale ma anche e soprattutto morale e psicologico, a quelle donne che – abbandonate a se stesse – di fronte ad una gravidanza indesiderata, prese dal panico e da un forte senso di solitudine, arrivano fino all'uccisione del proprio figlio;

che il Governo, pertanto, ha l'obbligo di assumersi le proprie responsabilità e, quindi, di provvedere immediatamente quantomeno (visto che mancano tutti gli altri presidi di prevenzione) all'attuazione di un'efficace campagna informativa, mirata soprattutto alle fasce sociali più marginali, avvalendosi del contributo di tutti i mass media;

che è inammissibile e vergognoso il fatto che sino ad oggi (dopo ben sette casi di infanticidio in un solo anno e mezzo) non sia stato promosso alcun intervento o predisposta alcuna strategia in tal senso, mentre siamo costantemente «bombardati» da messaggi diseducativi,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Governo non ritenga opportuno rimediare a questa carenza ed intervenire immediatamente, rendendosi promotore di efficaci campagne informative e di iniziative verso le fasce sociali meno acculturate, più svantaggiate e più deboli, soprattutto a salvaguardia e a tutela della vita nascente.

(4-13134)

(18 novembre 1998)

RISPOSTA. – In riferimento all'atto ispettivo di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

Come è noto con la legge 29 luglio 1975, n. 405, sono stati istituiti consultori familiari cui spetta, in particolare, l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabile, nonché la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le «finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile». È compito o del consultorio, inoltre, tutelare la salute della donna e quella «del prodotto del concepimento», e divulgare informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza, consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso.

Successivamente, con la legge 22 maggio 1978, n. 194, recante «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza», è stato stabilito che il consultorio ed eventualmente la struttura socio-sanitaria abilitata dalla regione, a cui la donna si rivolge per richiedere l'interruzione di gravidanza, hanno il compito di esaminare con la donna stessa le possibili soluzioni dei problemi che avrebbero motivato tale richiesta, ed eventualmente di intervenire per aiutare a rimuoverli.

Il consultorio e la struttura sanitaria hanno altresì il compito di mettere in grado la donna di far valere i propri diritti di lavoratrice e di

madre e di promuovere ogni intervento rivolto a sostenere la donna stessa, offrendole gli aiuti necessari sia durante la gravidanza che dopo il parto.

Da quanto sopra esposto emerge, dunque, che esiste già una specifica normativa che prevede il sostegno concreto, sia da un punto di vista materiale che morale e psicologico, alle donne, prima, durante e dopo una gravidanza e, in particolare, nel caso in cui tale gravidanza non sia desiderata.

Vero è, tuttavia, che certi strati di popolazione, quali soprattutto fasce sociali meno acculturate, più svantaggiate e più deboli, non conoscendo l'esistenza di tali leggi, ricorrono spesso all'abbandono del neonato, o, addirittura, all'infanticidio.

A questo proposito, è necessario sottolineare che, presso il Ministero della sanità, è attualmente in fase di elaborazione uno specifico progetto obiettivo materno-infantile, peraltro previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000, nel quale verrà sottolineata la necessità di privilegiare, da parte del consultorio familiare (che è il servizio di base più fortemente orientato alla prevenzione, informazione ed educazione sanitaria) l'offerta attiva di misure di prevenzione rivolgendo particolare attenzione alle fasce più deboli.

Presso il Dipartimento degli affari sociali, sono state, poi, già attivate e predisposte strategie di intervento e prevenzione rispetto al drammatico problema dell'infanticidio.

In particolare, oltre agli strumenti ed alle risorse che la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» offre ai fini di un fattivo sostegno alla genitorialità ed alle famiglie che vivono in condizioni socioeconomiche critiche, ed oltre agli assegni per il nucleo familiare e di maternità previsti dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria), cui si è data attuazione con decreto ministeriale 15 luglio 1999, n. 306, si è provveduto a promuovere delle specifiche campagne informative contro l'infanticidio, il cui logo è «Fallo vivere e crescerà». Per tali campagne vengono utilizzate immagini semplici, ma di forte impatto, le quali fanno esplicito riferimento agli episodi di abbandono dei neonati nei cassonetti dell'immondizia.

Questi *spot* televisivi, il cui *target* principale è rappresentato da persone appartenenti alle fasce sociali più deboli, vengono trasmessi più volte con la finalità di rendere noto il diritto della madre naturale a non riconoscere il proprio figlio al momento della nascita in ospedale ed il diritto a mantenere l'anonimato.

Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale

TURCO

(20 ottobre 1999)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la società Risanamento di Napoli, di cui la maggioranza delle azioni risulta di proprietà della Banca d'Italia, possiede a Napoli circa 5.000 alloggi, (3.900 abitazioni ed uffici e 1.200 negozi e garage), situati essenzialmente nella cintura urbana;

che, a quanto si apprende da notizie di stampa, soggetti privati sarebbero interessati all'acquisto del pacchetto azionario di maggioranza della società suddetta;

che l'eventuale privatizzazione della società Risanamento sta creando viva preoccupazione tra inquilini, circa 11.000, visto che nella maggioranza dei casi trattasi di cittadini monoreddito o di pensionati al minimo;

che, secondo una valutazione dei Sindacati casa, solo il 25 per cento – circa 2.500 – degli inquilini della case del Risanamento sarebbero in grado eventualmente di acquistare gli alloggi;

che gli alloggi della società Risanamento, costruiti la maggior parte alla fine dell'Ottocento, sono da ritenersi case «ultrapopolari» in quanto molti di essi non superano i 30 metri quadrati;

che gli inquilini degli alloggi suddetti rappresentano una «comunità storica» quanto mai unica a Napoli, anche alla luce dei processi di smembramento sociale; gli attuali inquilini, infatti, non sono altro che i discendenti dei primi assegnatari della fine dell'Ottocento, con una continuità, quindi, di ben 4 generazioni;

che una eventuale privatizzazione della società Risanamento potrebbe favorire le condizioni per operazioni speculative, con una crescita dei fitti ed un innalzamento del valore degli alloggi,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda intraprendere:

per intervenire presso la Banca d'Italia per verificare realmente le intenzioni dell'ente rispetto alla società Risanamento di Napoli;

per scongiurare eventuali operazioni speculative a danno dell'erario dello Stato;

per verificare se corrispondano al vero le notizie comparse sulla stampa, che riportano un'eventuale proposta di offerta di soggetti privati (si tratterebbe di lire 300-400 miliardi) per l'acquisto del pacchetto azionario di maggioranza attualmente di proprietà della Banca d'Italia;

per garantire alla maggioranza degli inquilini – circa 8.500 – che non sono in grado di acquistare la casa la continuità locativa, senza nessun aumento dei fitti.

Si chiede inoltre di sapere:

se corrisponda al vero che il valore del patrimonio abitativo della società Risanamento sia stimato in lire 1.117 miliardi;

se il Ministro in indirizzo non intenda valutare l'istituzione di una commissione ministeriale che censisca: tutti i difetti strutturali delle abitazioni nonchè gli eventuali interventi di riattazione già eseguiti dagli attuali inquilini;

se non ritenga, attraverso la commissione suddetta, di stabilire dei criteri per valutare le eventuali spese sostenute dagli attuali inquilini per riattazioni strutturali, ritenendole detraibili dal valore degli immobili, favorendo, in questo modo, gli inquilini che sono in condizione di acquistare l'immobile.

(4-15154)

(6 maggio 1999)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la cessione della partecipazione detenuta dalla Banca d'Italia nel capitale della Società pel Risanamento di Napoli spa.

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che tra la citata Banca (parte venditrice) e la Domus Italica spa (parte acquirente), in esecuzione del contratto preliminare sottoscritto il 25 maggio 1999, è stato stipulato, in data 1° luglio 1999, il contratto definitivo di cessione dell'intera partecipazione detenuta dalla Banca d'Italia nel capitale della Risanamento Napoli spa, composta da 6.032.458 azioni ordinarie (pari al 58,59 per cento del capitale della specie) e da 890.072 azioni di risparmio (pari al 43,21 per cento del capitale della specie).

In base a tale contratto, la parte acquirente si è impegnata, tra l'altro, ad effettuare, oltre all'offerta pubblica dell'acquisto totalitaria sulle azioni ordinarie alle condizioni di legge, un'offerta pubblica per l'acquisto volontaria totalitaria su tutte le azioni di risparmio della Risanamento di Napoli allo stesso prezzo corrisposto alla Banca d'Italia per le azioni di tale categoria, a mantenere gli attuali livelli occupazionali della società, ad attribuire agli inquilini un'opzione di acquisto degli appartamenti da loro occupati in caso di vendita frazionata degli immobili della citata società, nonchè ad assicurare il rispetto delle condizioni ambientali ed urbanistiche delle aree nelle quali opera la società Risanamento.

La Banca d'Italia ha precisato che il contratto riguarda la cessione in blocco, a trattativa privata, dell'intera partecipazione azionaria detenuta dalla Banca d'Italia nella Risanamento di Napoli e non la cessione degli immobili compresi nel patrimonio di tale società. Il prezzo di cessione è stato determinato in via negoziale, sulla base di una perizia e di un «giudizio di congruità» emesso da qualificato soggetto indipendente.

Si soggiunge, infine, che l'operazione ha formato oggetto di una pluralità di comunicati al pubblico, diffusi, ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla Consob, alla Borsa Italiana spa ed a più agenzie di stampa nazionali in data 18 marzo 1999, 30 aprile 1999, 25 maggio 1999 e 1° luglio 1999.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

AMATO

(21 ottobre 1999)

SERENA, MANFROI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – L'interrogante chiede di sapere:

per quali ragioni non esistano condizioni di reciprocità tra lo Stato italiano e la gran parte degli Stati arabi per l'apertura di luoghi di culto;

se per quali ragioni ai musulmani sia consentito aprire moschee in Italia se nel loro paese chi osserva la religione cattolica non può, invece, nemmeno esporre i simboli, quali ad esempio un crocefisso, del proprio culto;

se non si intenda precludere l'apertura di moschee in Italia ai rappresentanti di quei paesi che non riconoscono condizioni di reciprocità nei confronti del culto della dottrina cattolica.

(4-14610)

(23 marzo 1999)

RISPOSTA. – L'Italia ha negli ultimi anni promosso ed incoraggiato ogni iniziativa volta a rafforzare il dialogo tra diverse culture e religioni, seguendo, con particolare attenzione, gli sviluppi della situazione nella regione mediterranea e mediorientale.

Ne sono testimoni i frequenti contatti, non solo politici ma anche a livello parlamentare e di società civili, con i paesi dell'area, come ad esempio il seminario su «Islam e Cristianesimo» promosso dal Ministero degli affari esteri e tenutosi a Torino l'1-2 dicembre 1998 alla presenza del ministro Dini e del suo omologo iraniano, Kamal Kharrazi.

Il nostro paese sostiene strenuamente la necessità di un rapporto sempre più stretto ed organico tra l'Unione europea e l'Organizzazione della Conferenza Islamica, per contrastare quei molteplici fattori (legati a condizioni socio-economiche, politiche e culturali) che costituiscono l'*humus* più fertile dell'intolleranza e del radicalismo in ogni confessione e credo religioso.

Il Governo, in linea con i valori culturali di tolleranza ed apertura di cui è impregnata la civiltà del nostro paese, ritiene sia opportuno privilegiare lo strumento del dialogo per promuovere il reciproco rispetto e favorire tutto il mondo il diffondersi della libertà religiosa.

La nostra Costituzione (articoli 8, 19 e 20) garantisce piena uguaglianza a tutte le confessioni religiose e riconosce ad ognuno il diritto di professare la propria fede in forma individuale o associata. Dunque, non pone alcun limite alla costruzione di luoghi di culto specifici.

L'applicazione all'apertura dei luoghi di culto della condizione di reciprocità posta dall'articolo 16 delle preleggi – che garantisce allo straniero il godimento dei diritti civili, e non di altri, attribuiti al cittadi-

no – rappresenterebbe una limitazione all'esercizio della libertà religiosa garantita sul territorio nazionale dalla Costituzione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
MARTELLI

(14 ottobre 1999)

SERENA, MANFROI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che il «serenissimo» Barison detenuto in carcere minaccia azioni disperate in quanto divide la cella con due tossicodipendenti, gli interroganti chiedono di sapere se non si intenda al più presto intervenire affinchè allo stesso Barison siano garantite condizioni di detenzione più umane e rispettose della sua dignità.

(4-14611)

(23 marzo 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che il detenuto Antonio Barison, definitivo con fine pena previsto per il 19 agosto 2001, è attualmente ristretto presso la casa di reclusione di Padova ove occupa una stanza a due posti con altro detenuto, non classificato come tossicodipendente.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(27 ottobre 1999)

SERVELLO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la direzione provinciale del lavoro di Milano - sezione circoscrizionale di Magenta, ha provveduto a rivedere il punteggio per l'avvio a selezione del signor Carmelo Leto;

che, all'atto della sua candidatura, avvenuta il 31 marzo 1998, fu utilizzata la graduatoria degli iscritti al 31 marzo 1996; infatti, con nota della direzione regionale del lavoro del 28 gennaio 1998 era stato precisato che le graduatorie dovevano essere approvate dalla competente commissione entro il 20 marzo 1998 e immediatamente pubblicate; ad esse si doveva fare riferimento a partire dal 1º aprile 1998;

che in tale graduatoria il signor Leto era stato inserito a seguito di trasferimento da Palermo;

che la sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura di Palermo gli aveva attribuito un'anzianità d'iscrizione dal 27 agosto 1992, nessun reddito e nessun carico familiare;

che a Palermo, al signor Carmelo Leto, era stato riconosciuto un punteggio di 947 punti, desunto con la riduzione del 10 per cento (così

come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 1998) dello spettante punteggio di 1.052 punti, in quanto detta circoscrizione presentava un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale;

che, con telex n. 4603 del 9 agosto 1991, il competente Ministero ha disposto la soppressione della riduzione innanzi richiamata;

che, a seguito di tale stato di cose, il signor Carmelo Leto è stato avviato a selezione utilizzando la graduatoria degli iscritti al 31 dicembre 1996, e previo reintegro del punteggio complessivo di 1.052 punti;

l'interrogante chiede di conoscere se si intenda procedere con la massima urgenza alla definizione della selezione di cui in premessa.

(4-14829)

(8 aprile 1999)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione in oggetto, la direzione provinciale del lavoro di Milano – sezione circoscrizionale di Magenta, ha comunicato quanto segue.

In data 31 marzo 1998, il signor Leto si è candidato per un avviamento a selezione, *ex lege* n. 56 del 1987, per il comune di Corbetta, che richiedeva un operaio a tempo indeterminato.

All'atto della candidatura è stata utilizzata la graduatoria degli iscritti al 31 dicembre 1996, secondo le direttive della direzione regionale (nota del 28 gennaio 1998), che precisavano che le graduatorie degli iscritti al 31 dicembre 1997 dovevano essere utilizzate a decorrere dal 1º aprile 1998. In tale graduatoria il signor Leto era stato inserito a seguito del trasferimento dalla sezione circoscrizionale di Palermo, con una anzianità di iscrizione del 27 agosto 1992, nessun reddito e nessun carico familiare. Si precisa che nella regione Lombardia, secondo le disposizioni della commissione regionale per l'impiego, mancando un idoneo programma informatico, le graduatorie al 31 dicembre 1996 erano state redatte seguendo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1988, dal momento che non erano state recepite le disposizioni impartite, con delibera del 19 luglio 1996, dalla Commissione centrale per l'impiego.

Per gli iscritti nella graduatoria al 31 dicembre 1996, a tale data d'iscrizione, corrispondeva un punteggio di 1.052. Palermo gli aveva attribuito un punteggio di 947, poiché nelle circoscrizioni con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale si applica una riduzione del punteggio del 10 per cento (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1998), in caso di trasferimento di iscrizione a circoscrizione con tasso di disoccupazione inferiore alla media nazionale, tale diminuzione non deve essere più operata, come disposto da questa amministrazione con telex n. 4603 del 9 agosto 1991.

Il signor Leto è stato avviato a selezione come riserva, essendo risultato titolare il signor Gabriele Cafora, il quale con una anzianità di

iscrizione del 5 ottobre 1990, nessun reddito e nessun carico familiare, aveva un punteggio di 1.045. Si precisa che, anche, il signor Cafora aveva trasferito l'iscrizione dalla sezione circoscrizionale di Napoli, con tasso di iscrizione superiore alla media nazionale, senza trasferire la residenza e conseguentemente anche a lui non era stata applicata la diminuzione del punteggio del 10 per cento.

Il 15 giugno 1998, il signor Leto ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale, per ottenere l'annullamento previa sospensione della graduatoria della sezione circoscrizionale di Magenta, al fine di ottenere un punteggio di 940 o, in via subordinata, di 947, nonché, in via ulteriormente subordinata, di 1.040. Avendo respinto il TAR l'istanza cautelare di sospensione, il signor Leto ha presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato, per ottenere l'annullamento dell'ordinanza del TAR.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 26 febbraio 1999, notificata alla sezione circoscrizionale di Magenta il 10 marzo 1999, ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado, con conseguente obbligo dell'amministrazione di rivedere il punteggio del ricorrente e di adottare gli atti conseguenti.

In considerazione della delicatezza della materia, è stato richiesto dalla direzione provinciale il parere dell'Avvocatura dello Stato, al fine di eseguire correttamente l'ordinanza. Si riporta, quindi, di seguito il testo del provvedimento da adottare: «si ritiene che la revisione del punteggio richiede l'applicazione di diversi criteri stabiliti dalla delibera della Commissione centrale per l'impiego, in data 19 luglio 1996, che portano ad attribuire a Carmelo Leto 948 punti».

Disposta la riformulazione degli avviati a selezione del 31 marzo 1998, è stato rilevato che la suddetta graduatoria attribuisce 948 punti a Carmelo Leto e 940 punti a Gabriele Cafora. Pertanto, non risulta alterato l'ordine di precedenza, già stabilito con la graduatoria del 21 aprile 1998. È, infatti, previsto che deve essere avviato nell'ordine il lavoratore con minor punteggio, e quindi, non sono stati adottati ulteriori atti consequenziali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(15 ottobre 1999)

SPECCHIA, MAGGI, BUCCIERO, CURTO, LISI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che per eliminare i passaggi a livello in Puglia, sia delle Ferrovie dello Stato sia delle concesse Ferrovie Sud-Est e Apulo-lucane, occorrono oltre 450 miliardi;

che alla Puglia sono stati assegnati solo 35 miliardi dei quali soltanto 15 destinati all'abolizione dei passaggi a livello;

che per effettuare i lavori di abolizione degli stessi erano stati richiesti 240 miliardi,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere al riguardo.

(4-14311)

(2 marzo 1999)

RISPOSTA. – L'articolo 1 della legge 8 ottobre 1998, n.354 prevede uno stanziamento di 1100 miliardi per la soppressione dei passaggi a livello esistenti lungo le direttrici internazionali e nodi, le direttrici nazionali e le linee trasversali.

Il piano di soppressione elaborato dalla società Ferrovie dello Stato, tenendo conto delle priorità stabilite dalla citata legge nonché delle indicazioni di questa amministrazione, prevede al termine degli interventi programmati la soppressione di tutti i passaggi a livello attualmente esistenti sulla direttrice Bologna-Bari-Brindisi-Lecce nonché sulla trasversale Caserta-Foggia.

È inoltre prevista la soppressione di ulteriori passaggi a livello lungo le principali linee regionali nell'ambito dell'importo di 110 miliardi previsti a tale scopo nella legge n. 354 del 1998.

Nella regione Puglia sono stati realizzati numerosi interventi di soppressione di passaggi a livello; in particolare dal 1994 ad oggi ne sono stati soppressi 23 pubblici nei comuni di Foggia, Cerignola, Trinitapoli, Bisceglie, Spinazzola e Taranto, realizzando opere per circa 25 miliardi, e ne sono stati chiusi 13 in consegna a privati.

Attualmente sono in corso i lavori per la realizzazione di opere sostitutive per 4 passaggi a livello nei comuni di Bisceglie e Trinitapoli per un costo di circa 7,5 miliardi, oltre a quelli che verranno soppressi nell'ambito di interventi di ammodernamento e potenziamento delle linee.

Inoltre sono stati raggiunti accordi con gli enti interessati circa ulteriori 20 passaggi a livello nei comuni di Ortenova, Trinitapoli, Trani, Molfetta e Altamura e sono state realizzate le progettazioni esecutive delle relative opere sostitutive da appaltarsi entro breve tempo.

Anche con le amministrazioni comunali sono state concordate le opere sostitutive per 20 passaggi a livello nei comuni di San Severo, Foggia, Cerignola, Barletta, Bisceglie, Giovinazzo e Mesagne ed è stata avviata la procedura per l'avvio di una apposita Conferenza di servizi al fine di ottenere i nulla osta e le autorizzazioni previste che consentiranno la progettazione esecutiva e l'appalto delle opere.

Sono infine in corso trattative con il comune di Bari per concordare le opere sostitutive dei passaggi a livello ricadenti sul nodo ferroviario della città.

Per quanto riguarda le gestioni commissariali governative delle Ferrovie del Sud-Est e delle Ferrovie appulo-lucane, attualmente date ai sensi della legge n. 662 del 1996 alle Ferrovie dello Stato per il triennio

1997-1999, è previsto a carico della legge n. 611 del 1996 lo stanziamento di 15 miliardi per l'automazione e la soppressione di passaggi a livello sulla rete delle Ferrovie del Sud-Est.

A carico della stessa legge n. 611 del 1996 è anche previsto l'importo di 27 miliardi, da destinare ad ammodernamento e rettifiche di tracciato delle Ferrovie appulo-lucane, intervento che comporterà indirettamente la soppressione di diversi passaggi a livello attualmente esistenti sul vecchio tracciato.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

TREU

(22 ottobre 1999)

TOMASSINI, PELLICINI. – *Al Ministro di grazia e giustizia* . – Premesso:

che l'amministrazione giudiziaria in Italia versa ormai in una crisi endemica e che tale crisi è direttamente proporzionale alla grandezza dell'agglomerato urbano interessato;

che le riforme processuali intervenute sia in ambito civile che in quello penale hanno arrecato giovamento a tale stato di cose soprattutto nei centri minori dotati di strutture giudiziarie non di grandi dimensioni;

che il Governo con legge 16 luglio 1997, n. 254, è stato delegato ad istituire nuovi uffici unici di primo grado ritenendo, peraltro, di individuarli in modo da evitare accorpamenti tali da acuire l'intasamento del sistema giudiziario;

che per quanto concerne il distretto di Milano è stata prevista la soppressione della sezione distaccata di Luino appartenente alla pretura circondariale di Varese per accorparla a quella di Gavirate;

che tale fatto renderà oltremodo disagevole per i residenti nei 26 comuni interessati alla modifica raggiungere la sezione giudiziaria di competenza;

che i parametri fissati in una circolare del Ministero di grazia e giustizia per istituire sezioni distaccate di tribunale sono:

bacino di utenza superiore ai 60.000 abitanti;

densità di popolazione superiore ai 40 abitanti per chilometro quadrato;

possibilità di collegamento con la sede giudiziaria in tempi non superiori all'ora;

che i comuni facenti parte del territorio di Luino hanno una popolazione oscillante tra i 70.000 residenti nel periodo invernale e i 100.000 nel periodo estivo;

che tali comuni sono situati in zone montagnose soggette d'inverno a nevicate e dunque è improbabile che in un'ora si realizzi il collegamento con la sede giudiziaria,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di agire affinchè sia data effettiva attuazione alla legge 16 luglio 1997, n. 254, istituendo il giudice unico nelle attuali sedi di tribunale, senza con ciò operare sconsiderate revisioni della geografia giudiziaria;

se non ritenga altresì di rinunciare a procedere alla soppressione della pretura di Luino.

(4-13386)

(10 dicembre 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che non si procederà ad alcuna revisione del numero e della collocazione delle sezioni distaccate di tribunale previste dal decreto legislativo n. 51 del 1998, né saranno modificate le relative circoscrizioni giudiziarie, rinviandosi ogni eventuale intervento correttivo all'esito della prima fase di sperimentazione della riforma, così come previsto dallo stesso decreto legislativo e dalla legge n. 254 del 1997.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(27 ottobre 1999)

VERALDI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Considerato che in data 25 febbraio 1999 il consiglio dell'ordine degli avvocati di Catanzaro ha adottato la seguente risoluzione:

«Premesso:

che l'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302, modificando l'articolo 567 del codice di procedura civile, ha assegnato il termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dalla data di deposito dell'istanza di vendita, per la presentazione della documentazione elencata nella detta norma e consistente, tale documentazione, nell'estratto del catasto e delle mappe censuarie; del certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore ai tre mesi; dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato. Si precisa nella detta norma che la predetta documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari;

che la stessa norma (comma 3) prevede che in difetto di tale tempestivo deposito il G.E., pronunci su istanza di parte o anche d'ufficio ordinanza di estinzione della procedura esecutiva disponendo altresì la cancellazione della trascrizione del pignoramento;

che con decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito con modifiche dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, è stata introdotta una norma transitoria (articolo 4, che aggiunge alla predetta legge 3 agosto

1998, n. 302, l'articolo 13-*bis*), in forza della quale nei procedimenti esecutivi in riferimento ai quali era stata presentata istanza di vendita alla data di entrata in vigore della legge (20 novembre 1998) il deposito della documentazione deve avvenire secondo le seguenti scadenze:

procedure attivate entro il 31 dicembre 1995, 4 mesi (entro il 22 marzo 1999);

procedure attivate entro il 31 dicembre 1996, 6 mesi (entro il 22 maggio 1999);

procedure attivate entro il 31 dicembre 1997, 9 mesi (entro il 22 agosto 1999);

procedure attivate entro il 7 settembre 1998, 12 mesi (entro il 22 novembre 1999);

che allo stato i termini posti dalla legge n. 302 del 1998 (articoli 1 e 13-*bis*) si rivelano del tutto insufficienti in rapporto ai lunghissimi tempi necessari per ottenere dalle conservatorie e dagli uffici del catasto il rilascio dei documenti di cui all'articolo 567 del codice di procedura civile (nella formulazione modificata dalla legge n. 302);

che alle ben note disfunzioni dei suddetti uffici, ormai da anni afflitti da problemi mai risolti, si uniscono anche quelle dei comuni ai quali ora bisogna rivolgersi per ottenere, ai sensi della disposizione introdotta per la prima volta dalla legge n. 302 del 1998, i certificati urbanistici.

Al riguardo si fa presente che alcuni comuni al fine del rilascio dei suindicati certificati richiedono alla parte una relazione tecnica onde accertare l'insistenza o meno sui terreni pignorati di manufatti con o senza concessione edilizia, il che, ovviamente, aggiunge – oltre che spese – tempo al tempo, così impedendo il tempestivo assolvimento del deposito dei documenti e che, indipendentemente da quanto precede, gli stessi o altri pretendono l'esibizione delle mappe catastali; ciò con la conseguenza che, per l'ottenimento dei certificati di destinazione urbanistica, è necessario preventivamente munirsi, con grande dispendio di tempo, dei certificati catastali che per lo più si otterrebbero troppo tardi per potere pretendere il rilascio dei primi;

che anche la possibilità di rivolgersi ai notai per ottenere la certificazione attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari è, almeno allo stato e sempre nell'ambito del breve termine fissato dalla legge, difficultata dal carico di lavoro di tali professionisti per effetto del notevole numero di richieste in tal senso e della concentrazione delle stesse (determinata appunto dalla brevità dei termini) oltre che dal loro ordinario lavoro;

che tutto quanto sopra illustrato assume particolare valore negativo con riferimento alla scadenza fissata dall'articolo 13-*bis* della legge n. 302 del 1998 per il prossimo 22 marzo 1999 con riferimento alle procedure attivate fino al 31 dicembre 1995;

che, indipendentemente da quanto precede, e con riferimento alle procedure per le quali era stata già fissata l'udienza di comparizione delle parti alla data di entrata in vigore della legge n. 302 del 1998 co-

me integrata da quella successiva n. 399 del 1998, alcuni magistrati richiedono, nello stesso termine di decadenza comminato da quest'ultima, l'integrazione della documentazione con il deposito delle mappe censuarie che, per consolidata prassi, non si ritenevano precedentemente necessarie ai fini del regolare svolgimento della procedura stessa;

rilevato:

che come sopra precisato la mancata presentazione della documentazione indicata dalla legge n. 302 nei sopraddetti brevi termini (peraltro inutili in mancanza di un corrispondente altrettanto breve termine per la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di quelle successive) comporta l'automatica estinzione della procedura esecutiva;

che una simile comminatoria si rivela di enorme danno per i creditori e di corrispondente insperato premio per i debitori, e ciò tanto più è da ritenersi, avuto riguardo alle procedure attivate fino a 31 dicembre 1995 la cui estinzione potrebbe, nei casi di procedure più vecchie, determinare addirittura la prescrizione del credito, atteso che ai sensi dell'articolo 2945, 3º comma del codice civile l'effetto estintivo fa decorrere la prescrizione dalla data di notifica del primo atto in mancanza di atti interruttivi intermedi;

che altrettanto gravi ed incalcolabili sarebbero i danni che potrebbero subire gli avvocati, esposti a responsabilità connesse alla mancata consegna tempestiva da parte di uffici e notai della necessaria documentazione ancorchè questa da essi richiesta tempestivamente;

che, e sotto un diverso ulteriore profilo, non è ammissibile che decadenze processuali vengano utilizzate, come sembra, per sfoltire il numero dei procedimenti giudiziari pendenti e che comunque potrebbero trovare giustificazione solo se, contestualmente, fosse prevista l'obbligatorietà del rilascio della documentazione da parte degli uffici pubblici (conservatorie e catasto) entro ben precisi e precisati termini dalla data di presentazione della richiesta,

tutto quanto sopra precisato e rilevato, il consiglio dell'ordine degli avvocati di Catanzaro porge istanza al signor Ministro di grazia e giustizia perchè nell'esercizio dei suoi poteri e della riconosciuta sua saggezza voglia:

a) adottare o fare adottare ogni più opportuno ed urgente provvedimento teso a procrastinare il termine scadente il 22 marzo 1999 nonchè quelli successivi previsti dall'articolo 13-*bis* della legge n. 302 del 1998;

b) disporre o fare disporre per tutte le procedure per le quali all'entrata in vigore della legge n. 302 del 1998 come integrata dalla legge n. 399 del 1998 non siano applicabili i termini di decadenza indicati in tale legge;

c) in ogni caso interessare gli organi competenti a rivedere tutta la disciplina decadenziale fissata dall'articolo 1 della stessa legge n. 302 del 1998 prevedendo, oltre alla determinazione di più lunghi termini, la possibilità, scaduti i sopraddetti nuovi fissandi termini, che il GE conceda ulteriore termine perentorio per la produzione e/o l'integrazione della

documentazione ipo-catastale e urbanistica, e ciò anche a salvaguardia degli interessi dei creditori intervenuti che potrebbero sconoscere la persistenza o meno dell'interesse del creditore procedente o le eventuali negligenze degli stessi, così trovandosi nell'impossibilità di surrogarsi a questi ultimi»;

ritenuto che la questione sollevata dal consiglio dell'ordine di Catanzaro assume rilevanza di carattere generale ed impone l'adozione di appropriate misure legislative,

si chiede di conoscere se non si intenda provvedere sollecitamente nel senso sopra indicato.

(4-14490)

(11 marzo 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta che il decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, convertito dalla legge 14 maggio 1999, n. 134, ha risolto legislativamente la questione della disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(27 ottobre 1999)